

**PROVA DEL CREDITO TRAMITE PARCELLA.**

**ANNOTAZIONE ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA, DEL**

**1° FEBBRAIO 2013, N. 2471.**

**di MIRIANA BOSCO**

**1) IL CASO**

Con ricorso notificato il 20 maggio 1991, D.D.A. otteneva dal Presidente del Tribunale di Salerno un decreto ingiuntivo nei confronti di B.G., titolare di un'azienda avicola, per il pagamento della somma di £ 5.760.000 per prestazioni professionali di consulenza contabile relative al periodo 1987-1989.

Il B.G. proponeva opposizione avverso detto decreto, deducendo di non avere mai intrattenuto rapporti con il D.D.A. ed assumendo di essere stato assistito da tale Dott. F., cui aveva consegnato due assegni a titolo di compenso per il lavoro svolto. Deduceva, inoltre, la carenza di prova circa l'esistenza del rapporto professionale.

Il D.D.A., costituitosi in giudizio, sosteneva che il rapporto professionale era, in realtà, intercorso con lo studio C.E.M., di cui egli era titolare ed il Dott. F. un collaboratore.

Il Tribunale di Salerno riduceva l'importo delle competenze dovute al D.D.A..

Avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, il B.G. proponeva gravame, accolto dalla Corte d'appello di Salerno con sentenza depositata l'11 aprile 2005. Il giudice di secondo grado osservava che il D.D.A. - il cui fascicolo di primo grado, peraltro, non risultava allegato alla produzione - a fronte delle specifiche contestazioni mosse dal B.G., non aveva fornito la prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso, né tantomeno del contenuto della contabilità e del compenso convenuto.

Del tutto sterile, ai fini probatori, era, secondo la Corte di merito, il contenuto dell'interrogatorio formale reso dallo stesso D.D.A., che non aveva neanche specificato la forma della presunta collaborazione del Dott. F..

Sottolineava, quindi, il secondo giudice che **la prova della sussistenza del credito può essere fornita dal professionista che chieda il compenso per le sue prestazioni in sede di richiesta di decreto ingiuntivo con la produzione della parcella e del relativo parere dell'Ordine professionale competente, ma che tale documentazione non è sufficiente nel giudizio di opposizione, che si svolge secondo le regole ordinarie del giudizio di cognizione.**

Il D.D.A. ricorreva per la cassazione di tale sentenza, deducendo la violazione degli artt. 115, 165 e 169 c.p.c., e degli artt. 74 e 77 disp. att. c.p.c., per non avere il giudice di appello ordinato la ricerca del fascicolo di parte, risultato disperso nell'ambito della cancelleria, e per non aver disposto, nel contraddittorio delle parti, la ricostruzione del fascicolo mancante nel quale risultavano inseriti i documenti comprovanti il rapporto professionale tra le

parti stesse. Deduceva, inoltre, la carenza di motivazione in ordine al fatto che il rapporto professionale era intercorso esclusivamente con lo studio C.E.M. di cui il ricorrente D.D.A., commercialista, era il socio amministratore e il dott. F., matematico, era il collaboratore. Osservava il ricorrente che dall'interrogatorio formale, mai contestato, e dalla documentazione prodotta e poi scomparsa era emerso che tra il B.G. ed il D.D.A. erano intercorsi rapporti professionali. Tale assunto era stato, poi, avvalorato dall'accettazione del contraddittorio da parte del B.G. sulla entità delle somme richieste.

Resisteva con controricorso il B.G., che depositava memoria.

La Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile la censura.

Ed invero, a giudizio della Suprema Corte, la sentenza di II grado non aveva rilevato la mancanza del fascicolo di parte, ma l'omessa allegazione del fascicolo di primo grado alla produzione depositata in appello ed aveva evidenziato che costituisce questione nuova, oltre che priva di riscontro, quella relativa alla mancata allegazione del fascicolo per essere stato lo stesso disperso nella cancelleria e non per un comportamento omissivo della parte.

A giudizio degli Ermellini, il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. E' inammissibile per difetto di autosufficienza nella parte in cui censura l'omesso esame di documenti prodotti in primo grado e non rinvenuti in atti, senza specificarne il contenuto. E' infondato per la parte residua, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato il proprio convincimento con l'affermazione che l'opposto non aveva soddisfatto l'onere su di lui gravante di provare il conferimento dell'incarico, l'effettivo espletamento dello

stesso e la determinazione del compenso e con la considerazione che il contenuto dell'interrogatorio formale dell'opposto sulla asserita collaborazione con il dott. F. era irrilevante ai fini probatori.

Pertanto, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquidava in complessivi € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

## **2) IL COMMENTO**

Il procedimento monitorio è rivolto a far ottenere - più velocemente rispetto alle modalità tipiche della cognizione ordinaria - al soggetto che ne fruisca un provvedimento di condanna, con successiva formazione del titolo esecutivo. Lo svolgimento del procedimento di ingiunzione - seppure con modalità più celeri e semplificate - rappresenta espressione dello stesso potere giurisdizionale proprio dei provvedimenti decisori ordinari. Fine precipuo è la celere formazione della cosa giudicata, sempre che l'inerzia dell'intimato permetta l'ottenimento di un tale esito. Ed invero, nel procedimento monitorio si verifica un'inversione - a carico di detto soggetto - dell'onere di instaurare il contraddittorio per il giudizio a cognizione piena e completa.

La *ratio* della particolare disciplina dei diritti che possono essere azionati con il procedimento monitorio risiede nella sussistenza di due fondamentali presupposti, rappresentati dalla forte probabilità di esistenza del credito ed, al contempo, dalla possibilità di un rapido riscontro della fondatezza della domanda; l'uno e l'altro ancorati al fatto che la prova del diritto è documentale.

Per quanto concerne i crediti professionali, va rilevato che [l'art. 636 c.p.c.](#) prevede la possibilità di esperire la procedura monitoria per la tutela dei crediti in questione, allegando *“la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie”*.

Il prevalente indirizzo dottrinario, propenso a ritenere – in forza della previsione [dell'art. 636, comma 2, c.p.c.](#) – che il giudice fosse, senz'altro, vincolato a ritenere provate le spese e prestazioni esposte nella parcella, quanto meno in sede monitoria, è stato innovato dalle precisazioni introdotte in merito dalla Corte Costituzionale (C. Cost. 4 maggio 1984, n.137; C. Cost. 19 gennaio 1988, n.34). Ed invero, la Corte Costituzionale ha precisato che la *competente associazione professionale* non deve limitarsi a fornire un mero parere di congruità, in relazione alle voci di tariffa applicate, ma deve estendere la sua indagine al se e al come le prestazioni siano state effettuate dal professionista. Con l'effetto che se tale indagine non rileva dal parere espresso, il giudice può ritenere non sufficientemente provata la domanda ed invitare il ricorrente ad integrare la prova, [ex art. 640 c.p.c.](#) <sup>1</sup>. Se il ricorrente

---

<sup>1</sup> Deve rilevarsi che non sempre la giurisprudenza - anche di legittimità - ha fatto corretta applicazione delle linee interpretative tracciate dalla Corte Costituzionale, in tal modo accentuando nuovamente il carattere di “privilegio” che la disposizione in parola sembra rivestire, sul piano probatorio, in considerazione della peculiare tipologia del creditore che si avvale del provvedimento. In tal senso sono state, infatti, riprese - in qualche pronuncia più recente - le affermazioni circa la presunzione di veridicità della parcella del professionista che avevano caratterizzato l'indirizzo precedente, sulla base del discutibile assunto che la mera iscrizione all'albo del professionista medesimo costituirebbe “una garanzia della sua personalità”. Di conseguenza si è ribadito - in contrasto con le menzionate affermazioni della Corte Costituzionale - che il parere del Consiglio dell'ordine o della associazione di appartenenza - è

non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato<sup>2</sup>. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria<sup>3</sup>.

Bisogna sottolineare che, alla stregua del puntuale disposto di cui [all'art. 125 c.p.c.](#), espressamente richiamato dall'art. 638 c.p.c., il ricorso per decreto ingiuntivo *deve* contenere l'indicazione delle parti, delle ragioni della domanda (*causa petendi*) e dell'istanza (*petitum*) e di tutti gli elementi probatori. Ed invero, con la notificazione del ricorso monitorio (unitamente al relativo decreto, [art. 643 c.p.c.](#)) si cristallizza la *aeditio actionis* a tutti gli effetti sostanziali e processuali, anche ai fini del giudizio di opposizione (Cass., 28/4/1981, n.2588; Cass, 7/4/1987, n. 3341; Cass., 17/8/1973, n. 2356; Cass., 10/9/1990, n. 9311 e Cass., 13/6/1992, n. 7292 anticipano al momento del deposito del ricorso monitorio taluni effetti ed ormai Cass., Sezioni Unite, 17/6/2010, n. 14610 afferma che *"l'inizio dell'azione deve ritenersi coincidere con il momento del deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 638 c.p.c., così come chiarito da una pluralità di pronunce di questa Corte, senza contrasti sul punto, avendo il ricorso de quo ad oggetto anche il giudizio di cognizione che segue all'opposizione e dovendosi ritenere*

---

limitato alla verifica circa la corrispondenza delle voci indicate in parcella a quelle della tariffa, senza alcun controllo in ordine al valore e all'importanza della controversia.

<sup>2</sup> Il giudice può rigettare la domanda per mancanza di taluna delle condizioni prescritte dall'art. 633 c.p.c. ovvero per *ragioni di rito* (ad esempio, un ricorso sottoscritto da un avvocato sfornito di procura o privo di alcuno degli elementi di cui all'art. 638 c.p.c. o presentato ad un giudice incompetente ove l'incompetenza sia rilevabile d'ufficio) o di *merito* (ad es., per la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi rilevabili, come la prescrizione, d'ufficio). La pronuncia di rigetto per motivi di rito ha carattere meramente processuale

<sup>3</sup> Il provvedimento è steso *in calce* al ricorso e il cancelliere ne dà comunicazione alla parte. È opinione pacifica che esso non sia impugnabile, né col regolamento di competenza, né per cassazione *ex art. 111 Cost.*, attesa la sua inidoneità al giudicato

*proposta all'atto del deposito dello stesso...* (Cass. 22 maggio 2008 n. 13085, 27 dicembre 2004 n. 24021 e 18 marzo 2003 n. 3984, tra altre, tutte conseguenti a S.U. 7 luglio 1993 n. 7448).

Ora, per quanto riguarda i crediti dei professionisti, la sentenza della Corte di Cassazione n.2471/2013 ha evidenziato che la prova della sussistenza del credito può essere fornita dal professionista che chieda il compenso per le sue prestazioni in sede di richiesta di decreto ingiuntivo con la produzione della parcella e del relativo parere dell'Ordine professionale competente, ma che tale documentazione non è sufficiente nel giudizio di opposizione, che si svolge secondo le regole ordinarie del giudizio di cognizione.

Ed invero, nel procedimento monitorio la valutazione della prova documentale è subordinata a talune regole particolari: per un verso, al vincolo di alcune fattispecie di prova legale, per altro verso, all'opposto ampliamento del principio del libero convincimento, in virtù del quale sono utilizzabili, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, documenti che non avrebbero valore probatorio in un giudizio ordinario di cognizione. Il che deriva dal fatto che la forma speciale del procedimento monitorio impedisce al giudice, a causa dell'istituzionale assenza del contraddittore, una previa e completa valutazione di tutte le ragioni e le eccezioni delle parti in causa.

Pertanto, ogniqualvolta la prova scritta della fase monitoria degrada ad indizio nel successivo giudizio di opposizione, si pone a carico del professionista l'onere di dare compiuta prova del conferimento e dell'espletamento

dell'incarico, se la controparte contesti, seppure in modo "sommario", l'uno o l'altro.

Il professionista ha l'onere di costituirsi in giudizio, depositando il fascicolo della fase monitoria. La documentazione posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata – per effetto della opposizione a decreto ingiuntivo e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria – ad entrare nel fascicolo del creditore. La documentazione prodotta nella fase monitoria deve, dunque, essere nuovamente prodotta a cura dell'opposto. Ed invero, essa non è automaticamente acquisita al fascicolo di ufficio della fase di opposizione e se il creditore opposto non deposita nuovamente il fascicolo della fase monitoria, il Giudice di cognizione non può tenerne conto, ai fini della decisione <sup>4</sup>.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di prestazioni professionali, incombe al professionista l'onere di provare, oltre al conferimento dell'incarico, anche l'effettività delle prestazioni indicate in parcella, mentre incombe all'opponente l'onere di provare i versamenti effettuati in acconto

Il fatto che il creditore si limiti a chiedere il rigetto della opposizione non restringe la cognizione del giudice di questa fase al mero controllo della legittimità o meno del credito. Introdotta l'opposizione, il controllo si estende automaticamente sulla sussistenza della relativa pretesa.

In conclusione, *"la parcella del professionista corredata dal ... competente Ordine di appartenenza ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante*

---

<sup>4</sup> Cass. civ. 18 aprile 2006, n. 8955



*per il Giudice soltanto ai fini della ingiunzione e non riveste tale valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione (costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista). Ove vi sia contestazione in ordine alla effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite incombe sul professionista l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.<sup>5</sup>”.*

---

<sup>5</sup> Cass. civ. n. 24381/2010